

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2471)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 10 marzo 1976 (V. Stampato n. 3849)*

**presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 17 marzo 1976*

Estensione in favore del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia della disposizione di cui all'articolo 21 della legge 8 marzo 1975, n. 39, contenente deroga alle norme vigenti in materia di compenso per lavoro straordinario in occasione di consultazioni popolari dell'anno 1975

### DISEGNO DI LEGGE.

Art. 1.

L'autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario fino ad un massimo di ottanta ore mensili, prevista dall'articolo 21 della legge 8 marzo 1975, n. 39, si applica anche nei confronti del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, addetto ai servizi elettorali, in occasione delle consul-

tazioni popolari svoltesi nell'anno 1975, per il periodo corrispondente a quello previsto dalla legge per lo svolgimento dei servizi predetti.

L'autorizzazione è estesa nei confronti del personale addetto ai servizi dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, in occasione della verifica di legittimità delle richieste di *referendum* e per il periodo intercorrente tra il 1° settembre ed il 30 dicembre 1975.

#### Art. 2.

Alle spese per la retribuzione delle prestazioni straordinarie del personale di cui al precedente articolo in occasione delle consultazioni elettorali dell'anno 1975, sarà provveduto con trasferimento dal capitolo 6853 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio le occorrenti variazioni.